



Il Tribunale dell'UE conferma che gli aiuti di Stato per un importo di EUR 503 milioni concessi dalla Francia alla Sernam e approvati a certe condizioni dalla Commissione in una decisione precedente sono stati attuati in maniera abusiva

Nel 2001, la Commissione aveva autorizzato una prima volta¹, a certe condizioni, un aiuto alla ristrutturazione per un importo di EUR 503 milioni a favore della Sernam, società di messaggeria e di trasporto espresso di pacchi e pallet, all'epoca detenuta al 100% dalla SNCF («decisione Sernam 1»). Avendo constatato che le condizioni di tale decisione non erano state rispettate e che era stato accordato un aiuto nuovo e incompatibile di EUR 41 milioni, la Commissione ha adottato nel 2004 una seconda decisione («decisione Sernam 2»)². Nella decisione Sernam 2, la Commissione ha disposto il recupero dell'aiuto di EUR 41 milioni dichiarato incompatibile e ha confermato, pur prescrivendo nuove condizioni di compatibilità, che l'aiuto approvato dalla decisione Sernam 1 per un importo di EUR 503 milioni era compatibile con il mercato interno. La decisione Sernam 2 prevedeva, in particolare, la possibilità di scegliere tra due condizioni, che erano in sostanza le seguenti:

- la Sernam doveva, entro un certo termine, ritirarsi dal mercato del trasporto su strada;
- in alternativa, «[q]ualora Sernam [avesse venduto] **in blocco i suoi beni patrimoniali** entro il 30 giugno 2005 al prezzo di mercato ad una società non avente legami giuridici con la SNCF all'esito di una procedura trasparente ed aperta, le condizioni [di ritiro dal mercato del trasporto su strada] non si [sarebbero applicate]».

La Francia ha comunicato alla Commissione di aver scelto l'opzione relativa alla vendita in blocco dei beni patrimoniali della Sernam e che l'acquirente era la Financière Sernam, una società creata dal precedente gruppo di dirigenti della Sernam.

La Commissione, avendo ricevuto diverse denunce, ha successivamente constatato che la condizione relativa alla vendita in blocco dei beni patrimoniali della Sernam non era stata rispettata e che l'aiuto incompatibile di EUR 41 milioni non era stato recuperato. Detta istituzione ha su tale base concluso che l'aiuto alla ristrutturazione di EUR 503 milioni, autorizzato a certe condizioni nel 2004, era stato attuato in maniera abusiva ed era incompatibile con il mercato interno. La Commissione ha altresì dichiarato che le misure concesse dalla SNCF per realizzare la «vendita in blocco dei beni patrimoniali», vale a dire la ricapitalizzazione della Sernam da parte della SNCF per un importo di EUR 57 milioni netti, la rinuncia della SNCF a crediti verso la Sernam per EUR 38,5 milioni, nonché alcune delle garanzie concesse dalla SNCF all'atto della trasmissione delle attività della Sernam alla Financière Sernam, costituivano nuovi aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Con decisione del 9 marzo 2012³, la Commissione ha concluso che tutti gli aiuti di cui la Sernam aveva beneficiato, ossia complessivamente oltre 642 milioni di euro (al netto

¹ Decisione NN 122/00 (ex N 140/00) della Commissione, del 23 maggio 2011.

² Decisione 2006/367/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all'aiuto di stato parzialmente erogato dalla Francia all'impresa SERNAM (GU 2006, L 140, pag. 1).

³ Decisione 2012/398/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, riguardante l'Aiuto di Stato SA.12522 (C 37/08) Francia – Applicazione della decisione *Sernam 2* [del 20 ottobre 2004] (GU L 195, pag. 19).

degli interessi), dovevano essere rimborsati dalla Financière Sernam e dalle sue controllate, stante la continuità economica esistente tra la Sernam e tali società.

La SNCF ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento della decisione del 9 marzo 2012. La ricorrente asserisce, in particolare, che essa ha correttamente applicato la condizione relativa alla vendita in blocco dei beni patrimoniali della Sernam, che l'insinuazione al passivo di liquidazione della Sernam dell'aiuto di EUR 41 milioni è sufficiente per eliminare la distorsione della concorrenza dovuta alla concessione di tale aiuto, e che quest'ultimo non è stato quindi trasferito alla Financière Sernam. La SNCF ritiene inoltre che le misure da essa concesse per realizzare la «vendita in blocco dei beni patrimoniali» della Sernam (vale a dire la previa ricapitalizzazione della Sernam, la rinuncia a crediti vantati nei confronti della Sernam e le garanzie) non costituiscano nuovi aiuti di Stato, poiché sarebbe stato rispettato il criterio dell'investitore privato⁴ in una situazione di vendita a un prezzo negativo, che essa reputa applicabile al caso di specie.

Nella sua sentenza odierna, **il Tribunale respinge il ricorso della SNCF.**

Il Tribunale rileva che **la condizione di compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione relativa alla vendita in blocco dei beni patrimoniali della Sernam non è stata rispettata.** In particolare, la trasmissione effettuata ha riguardato non solo gli attivi della Sernam, ma anche la quasi totalità dei suoi passivi, mentre questi ultimi, secondo la decisione Sernam 2, avrebbero dovuto essere esclusi dalla vendita in blocco dei beni patrimoniali. Inoltre, il Tribunale constata che la finalità della vendita in blocco dei beni patrimoniali della Sernam nella fattispecie, che mirava ad interrompere l'attività economica della Sernam, non è stata perseguita.

Il Tribunale afferma altresì che, nel caso di specie, **l'insinuazione al passivo di liquidazione della Sernam dell'aiuto di EUR 41 milioni dichiarato incompatibile dalla decisione Sernam 2 non era sufficiente a eliminare la distorsione della concorrenza. Il Tribunale conferma la valutazione riguardo alla continuità economica tra la Sernam e la Financière Sernam, per il tramite della Sernam Express (una controllata detenuta al 100% dalla Sernam). Di conseguenza, il Tribunale conferma che l'obbligo di rimborsare l'aiuto di Stato di EUR 41 milioni è stato trasferito alla Financière Sernam.**

Infine, **il Tribunale conferma che, nelle circostanze specifiche del caso di specie, il criterio dell'investitore privato in una situazione di vendita a un prezzo negativo non era applicabile.** Il Tribunale conferma parimenti che le misure concesse dalla SNCF per realizzare l'operazione di «vendita in blocco dei beni patrimoniali», vale a dire la previa ricapitalizzazione della Sernam per un importo di EUR 57 milioni netti, la rinuncia a crediti verso la Sernam per un importo di EUR 38,5 milioni e le garanzie, costituivano aiuti di Stato.

Il Tribunale conferma pertanto che la Financière Sernam e le sue controllate devono rimborsare aiuti di Stato incompatibili per un importo complessivo di oltre 642 milioni di euro (al netto degli interessi)⁵.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

⁴ Il criterio dell'investitore privato consiste nel verificare se un'impresa privata posta nelle medesime condizioni avrebbe agito allo stesso modo, in modo che possa essere esclusa l'esistenza di un aiuto di Stato.

⁵ Fatta salva, in ogni caso, la decisione successiva della Commissione del 4 aprile 2012 relativa all'aiuto di Stato SA. 34547 (2012/N) – Francia – Riacquisizione degli attivi del gruppo Sernam nell'ambito della sua amministrazione controllata.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575